


CALENDARIO REGIONALE DI PESCA ANNO 2024

art. 24, comma 1 e 2, della L.R.11/03 e ss.mm.ii.

REGIONE MARCHE
CATEGORIA "A"
Acque di notevole
pregio ittiofaunistico
prevalentemente
popolate da salmonidi
(L.R. n.11/2003 articolo 20)



REGIONE MARCHE
CATEGORIA "C1"
Acque popolate da
ciprinidi e
temporaneamente da
salmonidi
(L.R.n. 11/2003 - articolo 20)



REGIONE MARCHE
CATEGORIA "B"
Acque intermedie
a popolazione
mista
(L.R. n.11/2003 articolo 20)



REGIONE MARCHE
Zona di Ripopolamento a
Vocazione Riproduttiva
(L.R. 11/2003 - Articolo 9)
**DIVIETO DI
PESCA**



INTRODUZIONE

La Regione Marche, ai sensi dell'art. 24, comma 1 e 2 della *L.R. 11/03* e ss.mm.ii, promuove il presente calendario come strumento attuativo per l'esercizio dell'attività di pesca sul territorio regionale e si basa sui principi della conservazione delle specie autoctone previste dall'art. 9 della Costituzione Italiana, nonché sul principio cautelativo della tutela delle specie ittiche sempre più minacciate dalle alterazioni ambientali e dai cambiamenti climatici.

Le indicazioni in esso contenute tengono conto sia delle recenti evoluzioni di tipo scientifico, tecnico ed economico legato al ripopolamento delle acque interne, nonché al riassetto organizzativo e territoriale a seguito dei progetti di recupero della fauna ittica in via di estinzione, a quella attualmente presente sul territorio e a quella sottoposta a pesca facilitata al fine di concertare le attività di gestione e conservazione con quelle legate all'esecuzione e allo sviluppo dell'attività alieutica, per la miglior interazione tra pescatore e ambiente.

DISPOSIZIONI COMUNI

Seguono le norme, i dettagli tecnici, le modalità e tutte le eventuali variazioni annuali che permettono la pesca sportiva e ricreativa nel territorio della Regione Marche. Il presente calendario va inteso come una sintesi della normativa vigente ed aggiornamento delle azioni di conservazione e tutela attuate dalla Regione Marche nei tratti fluviali e bacini idrici di propria competenza; per una panoramica completa della normativa si consiglia di contattare l'ufficio Caccia e Pesca della Regione Marche; al fine di migliorare la comunicazione tra i pescatori e l'Amministrazione, seguono i contatti Regionali, dei decentramenti Provinciali ed il numero unico di emergenza

REFERENTE	CONTATTI
Regione Marche, sede decentrata di Ancona	071 806 3581 - 071 806 3556 - 071 806 3791
Regione Marche, sede decentrata di Ascoli Piceno	0736 332974 - 0736 332975
Regione Marche, sede decentrata di Fermo	0734 2212 303 - 0734 2212 320 - 0734 2212 321
Regione Marche, sede decentrata di Macerata	0733 289607 - 0733.289608 - 0733 289 627
Regione Marche, sede decentrata di Pesaro	0721 6303877 – 0721 6303870
Polizia Provinciale Ancona	071 5894492
Polizia Provinciale Ascoli Piceno	0736 277 752
Polizia Provinciale Fermo	0734 232 301
Polizia Provinciale Macerata	0733 248 720
Polizia Provinciale Pesaro	0721 3592 552
Numero unico di emergenza	112

DEFINIZIONI E NORME GENERALI

- Il presente calendario è in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta Regionale e rimane tale fino all'approvazione del successivo.
- È da intendersi in attitudine di pesca il soggetto che, raggiunto il luogo ove praticare l'attività, venga a trovarsi con la canna armata ad una distanza, dal corso d'acqua o dal bacino, tale che possa in concreto esercitare la pesca;
- si intende pesca diurna, l'esercizio svolto da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il suo tramonto;
- si intende pesca notturna, l'esercizio svolto dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora della levata del sole;
- il posto di pesca spetta al primo occupante ed i pescatori sopraggiunti devono porsi ad una distanza di almeno cinque metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo;
- si intende per "pastura" qualsiasi materiale di origine naturale o artificiale, in nessun modo collegato alla lenza, non innescato sull'amo e idoneo ad attirare il pesce;
- l'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato per evitare di sollevare di peso l'esemplare catturato con l'amo in bocca;
- il guadino deve essere costituito da rete di nylon formata da corde opportunamente intrecciate o annodate, o preferibilmente, da rete di gomma o silicone prestampato;
- la nassa deve rispettare le seguenti caratteristiche: lunghezza complessiva non inferiore a 150 cm, montata su 5 cerchi tendirete o più, dei quali durante le fasi di utilizzo almeno tre immersi in acqua;
- l'uso della nassa è consentito esclusivamente nelle acque di categoria "C2";
- durante gli spostamenti da una postazione alla successiva la nassa deve essere priva di pescato;
- le disposizioni e limitazioni di un determinato tratto fluviale, come divieti e classificazione, sono estese a tutti i suoi affluenti, se non diversamente specificato;
- al fine di preservare gli ambienti di riproduzione e protezione delle fasi giovanili del pesce si consiglia di ridurre al minimo il calpestio dell'alveo e la depauperazione della vegetazione di sponda e sommersa;

- durante le fasi terminali di cattura e slamatura, al fine di salvaguardare al meglio il pescato si fa obbligo di:
 - mantenere possibilmente il pesce in acqua, se non fosse possibile, prima della manipolazione bagnarsi le mani, estrarre l'amo con cura e senza fretta, se necessario servendosi di idoneo slamatore riducendo al minimo il periodo di permanenza del pescato fuori dall'acqua (tempo suggerito di esposizione all'aria inferiore al minuto);
 - recidere la lenza qualora la slamatura possa compromettere la sopravvivenza del pesce;
- in tutte le acque della Regione non è consentito esercitare la pesca collocandosi sopra i ponti, i viadotti e le passerelle comunque realizzati, nonché sopra le opere di sbarramento totale o parziale del corso d'acqua; non è altresì consentito esercitare la pesca da una distanza inferiore ai 40 metri, a monte e a valle, dalle strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche (passaggi per pesci - scale di risalita);
- la pesca nei pressi di sbarramenti come dighe o paratoie potrebbe essere soggetta, oltre alle limitazioni del presente calendario anche ad altre eventuali imposte dall'Ente Gestore ed al quale va fatto riferimento per le disposizioni relative.

DOCUMENTI OBBLIGATORI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE REGIONALI

<p>LICENZA DI PESCA</p>	<p>L'esercizio della pesca sportiva è subordinato al possesso di licenza di pesca valida, o altre disposizioni in funzione della propria residenza;</p> <p>Possono richiedere il rilascio della licenza coloro che risiedono nel territorio regionale ed hanno compiuto il diciottesimo anno d'età; per i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, il rilascio della licenza va accompagnato da foglio di assenso di chi ne esercita la potestà o la tutela;</p> <p>La licenza è rilasciata previa partecipazione ad un corso volto all'acquisizione delle conoscenze di base sulla normativa vigente in materia, sul corretto esercizio dell'attività piscatoria, e sul riconoscimento delle specie ittiche, oltre ad elementari nozioni di pronto soccorso; i corsi sono organizzati dalla Regione Marche avvalendosi delle Associazioni Piscatorie;</p> <p>Per attivare i diritti di pesca è necessario effettuare un versamento di € 25,00, solo tramite le modalità on-line oggi vigenti, all'indirizzo mpay.regione.marche.it (associato al C.C. n. 12258604 intestato alla Regione Marche), attraverso la procedura reperibile al seguente indirizzo web: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Pesca-Acque-Interne/MODULISTICA/PESCA-SPORTIVA</p> <p>La ricevuta ha validità per 365 giorni solari e fa fede il timbro postale e/o altro documento comprovante il pagamento.</p> <p>Quando il pescatore si trova in attitudine di pesca la licenza, e la ricevuta di versamento, deve essere sempre a portata di mano ed esibita se richiesta dagli organi competenti;</p> <p>Non sono soggetti all'obbligo di ottenere la licenza:</p> <p>a) gli addetti agli impianti di piscicoltura nell'esercizio dell'attività degli impianti stessi, nonché il personale delle Province o di altri enti o organizzazioni autorizzati a norma delle vigenti disposizioni alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento;</p> <p>b) i minori di quattordici anni, a condizione che esercitino la pesca con l'uso di una sola canna con o senza mulinello ed armata con uno o più ami, ove consentito, e siano accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del loro operato;</p> <p>c) coloro che esercitano la pesca nelle strutture di cui all'articolo 26 della l.r.11/03 (laghetti di pesca)</p>
<p>TESSERINO REGIONALE SEGNACATTURE</p>	<p>Le acque di categoria A-ZTM, A e B sono sottoposte a regime gratuito di pesca controllata, con limitazione dei capi catturabili; chi esercita la pesca nelle acque di categoria A-ZTM, A e B, oltre alla licenza di cui all'articolo 21 L.R. 11/2003, deve essere in possesso di apposito tesserino, valido per l'intero territorio regionale, su cui annotare in modo indelebile la giornata di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i capi catturati. Il tesserino è rilasciato dalla Regione Marche presso l'ufficio</p>

decentrato ubicato nella Provincia di residenza; per i cittadini di altre regioni e per gli stranieri, il tesserino è rilasciato dalla Regione presso gli uffici decentrati nel cui territorio s'intende esercitare la pesca.

Il tesserino viene rilasciato previa esibizione della licenza di pesca e di ricevuta/copia di versamento di euro 5,00 a titolo di rimborso spese per il rilascio dello stesso.

Il versamento viene effettuato solo tramite le modalità on-line oggi vigenti, all'indirizzo mpay.regione.marche.it (associato al C/C 368605 intestato alla Regione Marche), attraverso la procedura reperibile al seguente indirizzo web:

<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Pesca-Acque-Interne/MODULISTICA/PESCA-SPORTIVA>

La ricevuta ha validità per 365 giorni solari e fa fede il timbro postale e/o altro documento comprovante il pagamento (LR 11/03 art. 25);

Il tesserino può essere ritirato, muniti di licenza di pesca e ricevuta di avvenuto versamento, presso gli uffici decentrati regionali della propria provincia di appartenenza (riferimenti in testa al presente calendario) o presso le seguenti Associazioni Piscatorie:

ARCI PESCA - FISA
Largo S. Allende 7/b
60035 Jesi (AN)
tel. 0731.203618
apf.marche@gmail.com

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA E PESCA
Via Matteotti 51
60100 Ancona
Tel. 071.202013
ancona@anlc.it

CARP FISHING ITALIA
Piazza S. Carlo Borromeo 2
62012 Civitanova Marche (MC)
carpfishingitalia@libero.it

FIPSAS
c/o Stadio del Conero – Curva Nord
60131 Varano (AN)
Tel. 071 286 4499
marche@fipsas.it

UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA - TIRO
Via Leopardi 34
60034 Cupramontana (AN)
Tel. 0731.780659
enalcaccia.an@alice.it

Minori

Il minore di anni 14 può richiedere il "tesserino segna catture", previa consegna dell'apposito modello, rilasciato dalle Autorità individuate per il rilascio del tesserino segnacatture; nello spazio riservato al numero di licenza di pesca va inserita la dicitura "Minori" e lo stesso dovrà essere firmato dal maggiorenne accompagnatore.

Riconsegna tesserino

Il tesserino va riconsegnato presso gli uffici decentrati di appartenenza, entro il 30 di novembre dell'anno in corso. La mancata riconsegna del tesserino entro detto termine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 euro a 50,00 euro, così come stabilito dall'art. 29, comma 1, lett.t bis) della L.R. 11/2003.

TECNICHE, ATTREZZI E MODALITÀ

PESCA CON ESCHE ARTIFICIALI	
Pesca a mosca	È considerata “pesca a mosca”, con sistema classico anglosassone, la pesca effettuata con apposita canna armata con specifico raccogliatore contenente la lenza denominata coda di topo e finale terminale equipaggiato di una sola mosca artificiale galleggiante o affondante costruita sull’amo stesso. È considerata “pesca a tenkara”, la variante giapponese della pesca a mosca effettuata con apposita canna senza mulinello armata con lenza e finale terminale equipaggiato di una sola mosca artificiale galleggiante o affondante costruita sull’amo stesso.
Pesca a spinning	È considerata “pesca a lancio o spinning”, la pesca effettuata con apposita canna armata con mulinello contenente la lenza equipaggiata con un’esca artificiale di varia natura e tipologia (metallica, siliconica, ecc...) armata di uno o più ami singoli o ancoretta ove permessa.
Pesca a filo con esche siliconiche	È considerata “pesca a filo con esche siliconiche”, la pesca effettuata con semplice canna armata con mulinello contenente la lenza equipaggiata con piombi terminali e un amo singolo su cui è innescata un’esca artificiale, di tipo esclusivamente siliconico, imitante vermi, camole o altre larve
Pesca a moschera o camolera	È considerata “pesca a moschera o camolera”, la pesca effettuata con semplice canna armata con mulinello contenente la lenza equipaggiata con galleggiante e un terminale costituito da una serie di ami singoli su cui sono riprodotte mosche o larve artificiali
PESCA CON ESCHE NATURALI	
Carp fishing	È considerata “carp fishing”, con obbligo immediato di rilascio, la pesca effettuata con canna, armata di un solo amo, montato su spezzone terminale di lenza sottile (hair-rig), sulla quale l’esca naturale (comunemente denominata boiles), è libera di muoversi; è obbligatorio l’utilizzo del materassino di slamatura, gonfiato o con imbottitura e l’utilizzo del guadino con rete a maglia fine e con ampia apertura per le fasi terminali di raccolta; è consentito esercitare tale tecnica anche in notturna; è consentito l’utilizzo dei battellini radiocomandati e del natante per il posizionamento ed il rilascio di esche e pasture, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia, previo assenso degli enti gestori del bacino, ad una distanza non inferiore a 40 metri da dighe e sbarramenti; durante la pesca in notturna è fatto obbligo di segnalare la propria posizione tramite luce led bianca lampeggiante visibile a 360° e ad una distanza non superiore a 5 metri dalla postazione di pesca;
Pesca al colpo	Per pesca al colpo si intendono tutte le tecniche di pesca che utilizzano un galleggiante per segnalare l’aggancio del pesce all’amo (es: Roubasienne, Bolognese, ecc.);
Pesca al tocco	Per pesca al tocco si intendono tutte le tecniche di pesca che non utilizzano un galleggiante per segnalare l’aggancio del pesce all’esca, ma un segnalatore, e si avvalgono del movimento della lenza appositamente appesantita tramite piombi singoli o corone piombate.
Pesca a ledgering o feeder	Pesca a fondo senza galleggiante e con l’utilizzo di pasturatori che possono essere sistemati prima o dopo il terminale dell’amo
PESCA “CATTURA E RILASCIA” (CATCH & RELEASE)	
È considerata pesca “Cattura e Rilascia” (in termine internazionale <i>Catch & Release</i>), la modalità di pesca che prevede l’obbligo di rilasciare il pesce catturato, indipendentemente dalla tecnica di pesca utilizzata o dalla classificazione delle acque; tale modalità di pesca prevede l’obbligo di utilizzo del guadino per coadiuvare le sole	

ultime fasi di cattura; le azioni di slamatura vanno fatte con le mani preventivamente bagnate e/o l'ausilio di apposito materassino bagnato per la slamatura da terra degli esemplari ittici di grande dimensioni.
 Per le specie di salmonidi, esocidi e percidi il rilascio deve essere immediato mentre per i ciprinidi, nelle acque di cat. C2, il pescato può essere trattenuto in nassa e rilasciato al termine dell'attività di pesca, fatto salvo il periodo di frega (se indicato) per la quale il rilascio deve essere sempre immediatamente eseguito dopo la cattura.
 Durante le eventuali fasi di spostamento è tassativamente proibito portare a seguito il pesce catturato.
 Per la pratica della pesca "Cattura e Rilascia" è preferibile l'utilizzo di ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

Il simbolo utilizzato per la presente disciplina è il seguente:



CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE INTERNE

I torrenti, i fiumi ed i bacini acquatici di competenza sono stati classificati, sotto il profilo biologico ed ecologico, sulla base delle popolazioni ittiche presenti come segue:

categoria A:	Acque prevalentemente popolate a salmonidi; Le acque in cui compare anche la scritta ZTM si riferiscono a zone in cui è in vigore il progetto di tutela della trota mediterranea che consiste, sostanzialmente, nella possibilità di ripopolamento con solo trote autoctone.
categoria B	Acque intermedie a popolazione mista;
categoria C1	Acque popolate a ciprinidi e temporaneamente da salmonidi;
categoria C2	Acque popolate a ciprinidi;

Tutti i tratti fluviali che non sono classificati o menzionati nel presente calendario assumono la classificazione del primo tratto classificato che incontrano, per i torrenti non classificati che sfociano direttamente in mare la classificazione va intesa "C2";

L'intera classificazione delle acque interne regionali è riportata in tabella A dell'allegato tecnico al presente calendario denominato ALLEGATO B - CLASSIFICAZIONE CORPI IDRICI SUPERFICIALI E BACINI FLUVIALI

REGOLAMENTO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE REGIONALI

ESERCIZIO DELLA PESCA IN ACQUE SPECIFICHE DI CAT. "A" – ZONE ZTM (Zone di Tutela della Trota Mediterranea)

A partire dall'anno 2024, in alcune acque regionali di cat. A, sono istituiti dei tratti denominati **ZTM** ossia **Zone di Tutela della Trota Mediterranea**, con lo scopo di salvaguardare la trota autoctona dell'Appennino Marchigiano attraverso misure di conservazione che prevedono l'utilizzo, per le semine ittiche, di uova, avannotti e trotelle di elevata qualità genetica prodotti negli impianti ittici regionali, e un'interazione alieutica basata su un'attività di prelievo compatibile con la sopravvivenza di queste popolazioni.

Queste zone contemplano la presenza, al loro interno, di aree a divieto di pesca, tratti a cattura e rilascio (catch & release) e tratti a prelievo regolamentato del pescato.

Periodo di pesca	La pesca è consentita a partire da un'ora prima della levata del sole di domenica 25 febbraio 2024 ad un'ora dopo il tramonto del sole di domenica 27 ottobre 2024, a tutti coloro che sono in possesso di licenza di pesca in corso di validità e del tesserino regionale segna catture.
Catture e limiti di prelievo ittico	- nei tratti a prelievo regolamentato del pescato, è possibile trattenere giornalmente gli esemplari di trota fario e/o mediterranea indicati nel paragrafo " <u>SPECIE</u> ."

	<p align="center">CATTURE, MISURE MINIME E PERIODI DI TUTELA ITTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - le catture effettuate nelle acque di cat. A -ZTM devono essere obbligatoriamente segnate sul tesserino segnacatture - per tutti i salmonidi non trattenuti, e per tutte le restanti specie ittiche allamate, la pesca è consentita solo con il sistema "Cattura e Rilascia - Catch & Release" definito nel paragrafo "TECNICHE, ATTREZZI E MODALITÀ"
<p>Tecniche ammesse e misure di esercizio della pesca sportiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> - È consentita la pesca con esche artificiali e naturali definite nella sezione "TECNICHE, ATTREZZI E MODALITÀ" con le seguenti tecniche di pesca: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pesca a mosca ▪ Pesca a spinning ▪ Pesca a filo con esche siliconiche ▪ Pesca al tocco o al colpo <p>Le tecniche di pesca sopra elencate possono essere soggette ad eventuali limitazioni come sotto descritto</p> <ul style="list-style-type: none"> - è consentita la pesca con una canna, con o senza mulinello, con la lenza armata con un solo amo <u>senza ardiglione</u>; - è vietato l'utilizzo di doppi ami o ancorette; - è consentito, trovarsi in attitudine di pesca esclusivamente da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il suo tramonto; - è vietato l'ingresso in tali zone con trote prelevate in altri luoghi. - sono proibiti, come esche, l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino), delle uova di trota o salmone, nonché del pesce vivo o morto e l'utilizzo della moschera o camolera; - è vietata ogni forma di pasturazione e il possesso e l'utilizzo della nassa per il trattenimento del pescato; - dopo il trattenimento degli esemplari di salmonidi giornalmente consentiti, <u>è fatto obbligo di abbandonare l'attività di pesca.</u> - dopo il raggiungimento della quota annua di esemplari di salmonidi trattenuti, <u>è consentita la sola pesca con il sistema "Cattura e Rilascia" attraverso le tecniche di pesca con esche artificiali definite nel paragrafo "TECNICHE, ATTREZZI E MODALITÀ"</u>; - è obbligatorio il possesso e l'uso del guadino esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato per evitare di sollevare di peso l'esemplare catturato con l'amo in bocca; - è istituito il divieto di pesca per riposo biologico nei giorni di MARTEDI e VENERDI per l'intera stagione di pesca; - L'eventuale e accidentale presenza di trota iridea nelle acque di cat. A-ZTM necessita di immediata segnalazione alle autorità di vigilanza ittica e, se allamata tale specie, deve essere trattenuta senza limite di taglia e quantità e senza segnare gli esemplari trattenuti nel tesserino regionale segnacatture

<p align="center">ESERCIZIO DELLA PESCA IN ACQUE GENERICHE DI CAT. "A" e "B"</p>	
<p>Periodo di pesca</p>	<p>La pesca è consentita a partire da un'ora prima della levata del sole di domenica 25 febbraio 2024 ad un'ora dopo il tramonto del sole di domenica 27 ottobre 2024, a tutti coloro che sono in possesso di licenza di pesca in corso di validità e del tesserino regionale segna catture.</p>
<p>Catture e limiti di prelievo ittico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - è possibile trattenere giornalmente i capi di trota fario indicati nel paragrafo "<u>SPECIE, CATTURE, MISURE MINIME E PERIODI DI TUTELA ITTICA</u>" - le catture effettuate nelle acque di cat. A e B devono essere obbligatoriamente

	<p>segnate sul tesserino segnacatture</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutti i salmonidi non trattenuti, e per tutte le restanti specie ittiche allamate, la pesca è consentita solo con il sistema "Cattura e Rilascia - Catch & Release" definito nel paragrafo "TECNICHE, ATTREZZI E MODALITÀ";
Tecniche ammesse e misure di esercizio della pesca sportiva	<ul style="list-style-type: none"> - È consentita la pesca con tutte le tecniche definite nella sezione "TECNICHE, ATTREZZI E MODALITÀ", ad eccezione della pesca con moschera o camolera, e con le eventuali limitazioni sotto definite; - è consentita la pesca con una canna, con o senza mulinello, con la lenza armata con un solo amo <u>senza ardiglione</u>; - è vietato l'utilizzo di doppi ami o ancorette; - è consentito, trovarsi in attitudine di pesca esclusivamente da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il suo tramonto; - sono proibiti, come esche, l'uso e la detenzione della larva della mosca carnaria (bigattino), delle uova di trota o salmone, nonché del pesce vivo o morto e l'utilizzo della moschera o camolera; - è vietata ogni forma di pasturazione e il possesso e l'utilizzo della nassa per il trattenimento del pescato.; - dopo il trattenimento degli esemplari giornalmente consentiti, <u>è fatto obbligo di abbandonare l'attività di pesca.</u> - dopo il raggiungimento della quota annua di esemplari trattenuti, <u>è consentita la sola pesca a tutte le specie ittiche con il sistema "Cattura e Rilascia" attraverso le tecniche di pesca definite nel paragrafo "TECNICHE, ATTREZZI E MODALITÀ";</u> - è obbligatorio il possesso e l'uso del guadino esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato per evitare di sollevare di peso l'esemplare catturato con l'amo in bocca; - è istituito il divieto di pesca per riposo biologico nei giorni di MARTEDI e VENERDI per l'intera stagione di pesca nelle acque di cat. A; - L'eventuale e accidentale presenza di trota iridea nelle acque di cat. A e B necessita di immediata segnalazione alle autorità di vigilanza ittica e, se allamata tale specie, deve essere trattenuta senza limite di taglia e quantità e senza segnare gli esemplari trattenuti nel tesserino regionale segnacatture.

ESERCIZIO DELLA PESCA IN ACQUE DI CAT. "C1 - PESCA FACILITATA"

Periodo di pesca	<p>La pesca è consentita tutto l'anno e fino all'emanazione del successivo calendario piscatorio.</p> <p>La pesca è consentita a tutti coloro che sono in possesso di licenza di pesca in corso di validità e senza il possesso del "tesserino regionale segna catture"</p>
Catture e limiti di prelievo ittico	<ul style="list-style-type: none"> - è obbligatorio il trattenimento della trota iridea, ed è possibile il trattenimento di esemplari di trota fario, nelle quantità definite dal paragrafo "<u>SPECIE, CATTURE, MISURE MINIME E PERIODI DI TUTELA ITTICA</u>" - ad eccezione della trota iridea e della trota fario, per tutte le restanti specie ittiche allamate, la pesca è consentita solo con il sistema "Cattura e Rilascia - Catch & Release" definito nel paragrafo "TECNICHE, ATTREZZI E MODALITÀ";
Tecniche ammesse e misure di esercizio della pesca sportiva	<ul style="list-style-type: none"> - È consentita la pesca con tutte le tecniche definite nella sezione "TECNICHE, ATTREZZI E MODALITÀ" con le eventuali limitazioni sotto definite; - La pesca può essere esercitata con un massimo di una canna, con o senza mulinello, con lenza armata di un solo amo con ardiglione o senza ardiglione, che, in questo caso, è preferibile in caso di rilascio di esemplari sottomisura o di specie particolarmente sensibili all'allumatura e alla manipolazione; - è consentito, trovarsi in attitudine di pesca esclusivamente da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il suo tramonto;

	<ul style="list-style-type: none"> - non è consentita la pesca notturna; - È consentita la pesca spinning con esca artificiale con un massimo di una ancoretta, con esca metallica rotante o ondulante (cucchiaino) e con moschera o camolera con un massimo di tre ami; - sono consentiti solo ami singoli o ancoretta con ardiglione o senza ardiglione; - sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali ad eccezione del pesce vivo o morto, ed è vietata ogni forma di pasturazione; - è consigliato il possesso e l'uso del guadino esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato per evitare di sollevare di peso l'esemplare catturato con l'amo in bocca, soprattutto se di medie o grandi dimensioni; - durante le attività agonistiche sono previste deroghe, descritte nel paragrafo "ATTIVITÀ AGONISTICHE E RADUNI NON AGONISTICI"; - Le attività agonistiche in tali tratti sono previste tutto l'anno; - la pesca è chiusa nel periodo antecedente le immissioni secondo quanto stabilito annualmente dal calendario annuale delle semine di materiale ittico dei tratti C1;
--	---

ESERCIZIO DELLA PESCA IN ACQUE DI CAT. "C2"	
Periodo di pesca	<p>La pesca è consentita tutto l'anno e fino all'emanazione del successivo calendario piscatorio.</p> <p>La pesca è consentita a tutti coloro che sono in possesso di licenza di pesca in corso di validità e senza il possesso del "tesserino regionale segna catture"</p>
Catture e limiti di prelievo ittico	<ul style="list-style-type: none"> - è obbligatorio il trattenimento della trota iridea, ed è possibile il trattenimento di altre specie ittiche, nelle quantità definite dal paragrafo "<u>SPECIE, CATTURE, MISURE MINIME E PERIODI DI TUTELA ITTICA</u>"; - ad eccezione della trota iridea e della trota fario, per tutte le restanti specie ittiche allamate, la pesca è consentita solo con il sistema "Cattura e Rilascia - Catch & Release" definito nel paragrafo "TECNICHE, ATTREZZI E MODALITÀ";
Tecniche ammesse e misure di esercizio della pesca sportiva	<ul style="list-style-type: none"> - È consentita la pesca con tutte le tecniche definite nella sezione "TECNICHE, ATTREZZI E MODALITÀ" con le eventuali limitazioni sotto definite; - La pesca può essere esercitata con un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata di un solo amo con ardiglione o senza ardiglione che, in questo caso, è preferibile in caso di rilascio di esemplari sottomisura o di specie particolarmente sensibili all'allumatura e alla manipolazione; - Ai soli fini della pratica del carp-fishing, è consentito l'utilizzo di tre canne con affondamento obbligatorio della lenza e, con tale tecnica di pesca, è consentita la pesca notturna; - È consentita la pesca a spinning con esca artificiale con un massimo di due ancorette, con esca metallica rotante o ondulante (cucchiaino) e con moschera o camolera con un massimo di tre ami con ardiglione o senza ardiglione; - È consentita la pesca con esche naturali con ami con ardiglione o senza ardiglione; - è consigliato il possesso e l'uso del guadino esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato per evitare di sollevare di peso l'esemplare catturato con l'amo in bocca, soprattutto se di medie o grandi dimensioni; - sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali ad eccezione del pesce vivo o morto, nonché qualsiasi pasturazione, con le seguenti massime quantità: <ul style="list-style-type: none"> ● bigattino Kg. 2 equivalenti a 2,5 litri; ● granaglie Kg. 2 equivalenti a 2,5 litri; ● boiles Kg. 2 equivalenti a 2,5 litri;

	<ul style="list-style-type: none"> ● altre pasture Kg. 2 asciutte altrimenti 5 litri di pastura bagnata pronta all'uso; - nelle acque di categoria "C2", all'interno dei Siti Rete Natura 2000, sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali ma non è consentito l'utilizzo di qualsiasi pasturazione; - durante le attività agonistiche sono previste deroghe, descritte nel paragrafo "ATTIVITÀ AGONISTICHE E RADUNI NON AGONISTICI"; - Il pescato eventualmente trattenuto nelle nasse deve essere sempre libero di nuotare e respirare; - Durante le eventuali fasi di spostamento da una postazione alla successiva la nassa deve essere priva di pescato;
--	--

SPECIE, CATTURE, MISURE MINIME E PERIODI DI TUTELA ITTICA

Di seguito viene riportato l'elenco specie autoctone come da Carta Ittica Regionale: Lampreda di mare, Lampreda padana, Alosa o Cheppia, Anguilla, Barbo canino, Barbo comune, Cavedano, Cobite, Ghiozzo, Lasca, Luccio, Nono, Rovella, Scardola, Scazzone, Spinarello, Storione, Tinca, Trota Mediterranea, Vairone e Carpa comune.

Le specie non elencate sono considerate non originarie della fauna ittica della Regione Marche e pertanto prive di interventi di specifica tutela.

Nella tabella sotto sono riportate le specie ittiche diverse dai salmonidi e le entità faunistiche presenti nel territorio fluviale e lacustre regionale, i relativi periodi di pesca, le misure di gestione aleutica per le specie sensibili, i divieti di cattura per quelle protette e l'obbligo di reintroduzione in acqua per quelle considerate ad alto impatto ecologico.

Per tutte le specie trattenibili nel presente calendario, le misure vanno rilevate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale; il pesce catturato di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno

Specie con prelievo consentito ed eventuali periodi di chiusura della pesca per periodo riproduttivo:

SPECIE	QUANTITA TRATTENIBILI	MISURA MINIMA	CHIUSURA
Trota fario e/o mediterranea acque cat. "A-ZTM"	nr. 2 esemplari al giorno per un totale di nr. 14 esemplari all'anno	25 cm	Da un'ora dopo il tramonto del sole del 27/10/2024 a indicazioni apertura nuovo calendario piscatorio 2025
Trota fario acque cat. A-B-C1-C2	nr. 5 esemplari totali al giorno per un totale di nr. 25 esemplari all'anno	22 cm	Da un'ora dopo il tramonto del sole del 27/10/2024 a indicazioni apertura nuovo calendario piscatorio 2025
Trota iridea acque cat. C1 e C2	nr. 8 esemplari totali al giorno	Nessuna	Nessuna chiusura della pesca sportiva

Specie sottoposte a Cattura e Rilascia ed eventuali periodi di chiusura della pesca per periodo riproduttivo:

SPECIE	CHIUSURA- PRESCRIZIONI	SPECIE	CHIUSURA-PRESCRIZIONI
Barbo (tutte le varietà)	-	Rovella	-
Luccio	- chiusura da 01/03 al 30/04*	Lasca	-
Persico reale	- chiusura da 01/03 al 30/04*	Scardola	-
Carpa (tutte le varietà)	- Dal 1 al 30 giugno è consentita la pesca ma con rilascio immediato del pescato senza trattenimento in nassa	Tinca	- Dal 1 al 30 giugno è consentita la pesca ma con rilascio immediato del pescato
Cobite comune	-	Cavedano	-

(*) In caso di allamatura accidentale, l'esemplare deve essere immediatamente rilasciato

Specie sottoposte a Divieto di Pesca:

Anguilla	Gambero di fiume autoctono	Lampreda di mare
Cagnetta	Ghiozzo padano	Granchio di fiume
Scazzone	Lampreda padana	Nono

Specie sottoposte a Obbligo di Trattenimento e Divieto di Reintroduzione in acqua:

Pesce gatto
Pseudorasbora
Siluro
Persico Sole
Gambero rosso della Louisiana

Disposizioni ulteriori, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, per i tratti fluviali all'interno dei Siti Rete Natura 2000:

Siti Rete Natura 2000	Misure di Conservazione e/o Regolamentari
IT5310010 - Alpe della Luna - Bocca Trabaria	Divieto di pesca al Barbo, alla Rovella e al Vairone
IT5340006 - Lecceto d'Acquasanta	Divieto di pesca al Barbo (sin. B. tiberino) e alla Rovella
IT5340018 - Fiume Tronto tra Favallanciana e Acquasanta	Divieto di pesca al Barbo (sin. B. tiberino) e alla Rovella
IT5310008 - Corso dell'Arzilla	Pesca con immediato rilascio per Barbo e Lasca
IT5310012 - Montecalvo in Foglia	Pesca con immediato rilascio per Barbo, Lasca e Rovella
IT5310015 - Tavernelle sul Metauro	Pesca con immediato rilascio per Barbo, Lasca, Rovella e Vairone
IT5310016 - Gola del Furlo	Pesca con immediato rilascio per Barbo, Lasca, Rovella e Vairone
IT5310017 - Monte Nerone - Gola di Gorgo a Cerbara	Trota macrostigma: Nella pesca sportiva al di fuori delle aree no-kill, obbligo dell'immediato rilascio dopo la cattura, qualora accidentalmente pescata
IT5310018 - Serre del Burano	Trota macrostigma: Nella pesca sportiva al di fuori delle aree no-kill, obbligo dell'immediato rilascio dopo la cattura, qualora accidentalmente pescata
IT5310019 - Monte Catria - Monte Acuto	Trota macrostigma, Cobite, Scazzone: Nella pesca sportiva al di fuori delle aree no-kill, obbligo dell'immediato rilascio dopo la cattura, qualora accidentalmente pescata
IT5310022 - Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	Pesca con immediato rilascio per Cheppia, Barbo, Scazzone, Lasca e Rovella

Nei Siti Rete Natura 2000 le immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite solo con specie autoctone previa specifica valutazione d'incidenza così come indicato nella D.G.R. n. 1471/08 e ss.mm.ii.;

Per la consultazione dei Siti Rete Natura 2000 si rimanda al seguente indirizzo:
<https://www.regione.marche.it/natura2000/index-home.html>

ZONE DI TUTELA E TERRITORI NON DI COMPETENZA

<p>ZONE DI TUTELA DELLA TROTA MEDITERRANEA (ZONE ZTM)</p>	<p>Sono istituiti in aree fluviali di elevato pregio ittiogenico dei tratti denominati ZTM ossia Zone di Tutela della Trota Mediterranea, con lo scopo di salvaguardare la trota autoctona marchigiana attraverso misure di conservazione che prevedono l'utilizzo, per le semine ittiche, di uova, avannotti e trotelle di elevata qualità genetica prodotti negli impianti ittici regionali, e un'interazione alieutica basata su una attività di cattura compatibile con la sopravvivenza di queste popolazioni. Queste zone contemplano la presenza, al loro interno, di aree a divieto di pesca, tratti a cattura e rilascio-catch & release e tratti a prelievo regolamentato del pescato. L'elenco dei tratti regionali ZTM è riportato nella apposita tabella speciale del presente calendario</p>
<p>ZONE DI RIPOPOLAMENTO A VOCAZIONE RIPRODUTTIVA</p>	<p>Sono istituite "zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva" al fine di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche e fornire mediante cattura, esemplari destinati a scopo di ripopolamento; in tali zone è fatto divieto assoluto di pesca, per l'intero periodo di validità del presente calendario e comunque fino alla pubblicazione del suo successivo;</p>
<p>ZONE DI PROTEZIONE</p>	<p>Sono istituite "zone di protezione" al fine della tutela delle specie ittiche e della conservazione delle specie autoctone. In tali zone ed i relativi affluenti le attività di pesca è vietata per l'intero periodo di validità del presente calendario e comunque fino alla pubblicazione del suo successivo;</p>
<p>ZONE TEMPORANEE DI PROTEZIONE</p>	<p>Sono istituite "zone temporanee di protezione" al fine di favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche; nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno è fatto divieto assoluto di pesca.</p>
<p>AREE PROTETTE, AREE INTERDETTE E AREE NON DI COMPETENZA REGIONALE</p>	<p>Il calendario regionale di pesca esplica i suoi effetti anche all'interno delle Aree Naturali Protette ai sensi della L. n. 394/91 e della L.R. n. 15/94, fatti salvi eventuali specifiche disposizioni emanate dai relativi Enti Gestori (Parchi Nazionali, Regionali, Oasi Naturalistiche, Riserve Regionali)</p>

ZONE SPECIALI A GESTIONE PARTECIPATA

<p>AREE A GESTIONE PARTECIPATA</p>	<p>La Regione, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione ed alla valorizzazione delle specie ittiche autoctone, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, possono avvalersi delle associazioni piscatorie e delle associazioni naturalistiche, affidando loro, sulla base di apposite convenzioni, l'esercizio delle attività previste dall'art. 6 della L.R. n. 11/03. In tabella C sono riportati i tratti di gestione approvati e affidati con D.D.P.F n. 198 del 31 marzo 2021. In tali aree, i soggetti gestori organizzano l'attività di pesca nel rispetto delle prescrizioni del presente calendario e possono prevedere un proprio regolamento di accesso e fruizione dell'area e dell'attività di pesca.</p>
---	--

ZONE DI PESCA AGONISTICA E AREE SOGGETTE A RADUNO DI PESCA

<p>CAMPI GARA</p>	<p>Al fine di delimitare e definire in modo univoco i tratti fluviali dedicati alle attività agonistiche, si definisce: Il campo di gara è considerato impianto sportivo ed è sottratto al libero esercizio della pesca durante lo svolgimento dell'attività agonistica.</p>
--------------------------	--

	<p>Il campo di gara è sottratto al libero esercizio della pesca e concesso alle Associazioni organizzatrici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per acque di categoria C1, dalle ore zero del giorno precedente la gara sino al termine della stessa; - per acque di categoria C2, dalle ore zero del giorno di svolgimento della gara a ciprinidi sino al termine della stessa. <p>L'elenco dei campi gara è definito nella tabella "B"</p>
<p>ATTIVITÀ AGONISTICHE</p>	<p>Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte in campi di gara permanenti o temporanei, organizzate dalle Associazioni Piscatorie rappresentate in consulta;</p> <p>Ogni attività agonistica è soggetta a richiesta di autorizzazione da presentare alla P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne della Regione Marche entro il 31 gennaio dell'anno in corso, descrivendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il punto più a monte ed il punto più a valle della porzione di campo gara interessato; - tipo di attività agonistica che si intende svolgere; - data di svolgimento ed eventuale data di riserva; - eventuale attività di ripopolamento, specificando la specie e la data presunta di semina; <p>Nelle acque di categoria C2, durante le competizioni, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le altre limitazioni disposte, tranne nei bacini idrici in elenco ove rimane vietato l'uso degli sfarinati non cotti come descritto nel medesimo; il pescato va mantenuto in vivo in apposito contenitore, avente diametro non inferiore a quaranta centimetri e lunghezza non inferiore al metro e cinquanta, munito di almeno cinque cerchi tendi rete, e reimmesso in acqua al termine di ogni operazione di pesatura; limitatamente ai partecipanti delle attività agonistiche e per il solo orario di gara, sono consentiti l'uso e la detenzione di 2 Kg di bigattini equivalenti a 2,5 litri e 5 Kg di pasture asciutte comprese le granaglie equivalenti a 12 litri di pastura bagnata;</p>
<p>MANIFESTAZIONI O RADUNI NON AGONISTICI</p>	<p>È consentita l'organizzazione di raduni o di manifestazioni alieutiche non agonistiche nelle acque di cat. C2 <u>previa richiesta inoltrata al Settore Forestazione, Politiche Faunistico Venatorie almeno 30 giorni prima dell'inizio di ogni singola manifestazione.</u></p> <p>La richiesta deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -indicazione del bacino o tratto fluviale prescelto; -tecniche di pesca praticate durante il raduno; -numero massimo di postazioni utilizzate; -dichiarazione di verifica preventiva, con gli uffici regionali del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie, della mancanza di concomitanti eventi agonistici già organizzati nelle stesse date prescelte e negli stessi luoghi interessati da parte di altri soggetti; -estremi dell'organizzatore o dell'associazione richiedente; <p>La Regione Marche, a proprio insindacabile giudizio, mediante proprio Decreto Dirigenziale, potrà autorizzare l'esecuzione della manifestazione con facoltà di verificare la sussistenza delle informazioni ricevute e può revocare l'autorizzazione qualora si verificano delle mutate condizioni rispetto a quelle autorizzate.</p> <p>Il decreto di autorizzazione dovrà prevedere l'obbligo di affissione di relativa cartellonistica informativa nella zona interessata almeno 15 giorni antecedenti l'inizio delle attività;</p> <p>Ogni raduno può avere una durata massima di 72 ore a partire dalla data di inizio. Per ogni raduno, è interdetta l'attività di pesca sportiva nella zona interessata nelle 24 ore antecedenti l'inizio della manifestazione.</p> <p>L'attività di pesca durante i raduni e le manifestazioni non è soggetta a deroghe relative ai regolamenti di pesca presenti nel presente calendario.</p>

PRESCRIZIONI, DIVIETI, LIMITAZIONI E SANZIONI

PRESCRIZIONI A TUTELA DEGLI HABITAT FLUVIALI	Ai fini della conservazione del patrimonio faunistico e ambientale è interdetta dal 15 novembre 2024 al 15 febbraio 2025 nelle acque di categoria A-ZTM - A e B della Regione Marche qualsiasi tipo di attività che preveda escursionismo di gruppo all'interno dei corsi d'acqua ad eccezione dell'attraversamento dei corsi stessi. Nei tratti fluviali che ricadono nelle aree della Rete Natura 2000 o in aree protette vengono applicate le norme in funzione dei relativi regolamenti.
DIVIETI E LIMITAZIONI	<p>Nelle acque interne è vietato a chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esercitare la pesca senza licenza o senza il tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, della L.r.11/03 ove lo stesso sia necessario; b) esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva; c) esercitare la pesca nelle zone di protezione; d) immettere specie ittiche non autoctone così come previsto dall'articolo 18 della L.r.11/03; e) esercitare la pesca prosciugando o deviando corsi d'acqua e bacini, ovvero ingombrando con opere quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o simili, o smuovendo il fondo delle acque; f) esercitare la pesca nei tratti dei corsi d'acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale, per l'intera durata di questa; g) estrarre materiali inerti nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e nelle zone di protezione; h) abbandonare esche, pesci, o altro materiale lungo i corsi d'acqua, bacini e relativi argini; i) abbandonare rifiuti lungo i corsi d'acqua e bacini o immetterli nelle acque; j) esercitare la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplosivi, con l'impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; è altresì vietato raccogliere fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l'uso di tali sistemi; k) esercitare la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue; l) reimmettere pesce morto nei corsi d'acqua e bacini al termine delle attività agonistiche. <p>È altresì vietato asportare pesce in vivo dai laghetti di pesca di cui all'art. 26 della L.r.11/03</p>
SANZIONI	Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente atto è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 29 della L.R 3 giugno 2003, n. 11 e delle altre eventualmente previste dalla normativa nazionale vigente.

Fac-simile Tesserino di Pesca acque di Categoria A-ZTM, acque A e acque B



REGIONE MARCHE

TESSERINO PER LA PESCA

nelle acque interne di Categoria A-ZTM, A e B

Anno

N° (.....)

Rilasciato al Sig.

Nato a ~~Prov.~~

Il..... Residente a..... Prov.

Via.....

Licenza di pesca/versamento n°

del:/...../.....

Firma e timbro dell'organismo che rilascia il presente tesserino

.....

Data e Firma del pescatore che riceve il presente tesserino

.....

Firma e timbro dell'organismo che riceve il presente tesserino

.....

Data e Firma del pescatore che riconsegna il presente tesserino

.....

AVVERTENZE

Annotare distintamente e in modo indelebile la giornata di pesca e subito dopo ogni prelievo, i soli esemplari di salmonidi trattenuti e la lettera del bacino idrografico corrispondente.

Contrassegnare il bacino idrografico esclusivamente in caso di cattura.

Per ogni giornata di pesca non possono essere catturati più di 2 (due) salmonidi nelle acque A-ZTM fino al raggiungimento massimo della quota annua stabilita dal calendario piscatorio in vigore

Per ogni giornata di pesca non possono essere catturati più di 5 (cinque) salmonidi totali nelle acque A+B+C1+C2 fino al raggiungimento massimo della quota annua stabilita dal calendario piscatorio in vigore.

Sul tesserino vanno segnati i soli esemplari di salmonidi catturati nelle acque A-ZTM, oppure acque A o acque B. I salmonidi eventualmente catturati in acque C1 o C2 non devono essere segnati nel presente tesserino

Lo smarrimento del presente tesserino comporta la denuncia alle autorità competenti

Il presente tesserino dovrà essere riconsegnato alla Regione Marche entro il 30 novembre di ogni anno (art. 25 LR n. 11/2003)

La non restituzione del tesserino entro il termine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €25,00 a €50,00, così come stabilito dall'art.29 (comma 1 lett.t bis) della L.R. n. 11/03.

Nota Bene

Si ricorda che il martedì ed il venerdì è vietato pescare nelle acque interne di categoria "A-ZTM" e "A"

DATA	CAT. ACQUE	CATTURA E CODICE DI BACINO						
Giorno nr.	A- ZTM mattina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A- ZTM pomeriggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mese nr.	A - B mattina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A - B pomeriggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giorno nr.	A- ZTM mattina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A- ZTM pomeriggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mese nr.	A - B mattina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A - B pomeriggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giorno nr.	A- ZTM mattina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A- ZTM pomeriggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mese nr.	A - B mattina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A - B pomeriggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giorno nr.	A- ZTM mattina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A- ZTM pomeriggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mese nr.	A - B mattina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A - B pomeriggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VIGILANZA ITTICA (POLIZIA PROVINCIALE O GGGGVV)

DATA	PERIODO	FIRMA E ENTE O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA
...../...../.....	mattino	
	pomeriggio	
DATA		
...../...../.....	mattino	
	pomeriggio	
DATA		
...../...../.....	mattino	
	pomeriggio	
DATA		
...../...../.....	mattino	
	pomeriggio	

DATA		
...../...../.....	mattino	
	pomeriggio	
DATA		
...../...../.....	mattino	
	pomeriggio	
DATA		
...../...../.....	mattino	
	pomeriggio	

